

di mezzo punto inferiore a quello contrattuale, delle rate di ammortamento del mutuo non ancora scadute.

Costituendo il citato procedimento la normale prassi in tema di rescissioni, ne consegue che l'anticipata estinzione dei due primi contratti, se autorizzata dal Consiglio, dovrebbe aver luogo contro versamento, anche in questo caso, della penale d'uso.

La Società mutuataria ha chiesto all'Istituto di essere esonerata dalla corresponsione di detta penalità.

Al riguardo di quanto sopra si ritiene opportuno di richiamare l'attenzione sulle considerazioni seguenti:

1°). il primo mutuo è stato concesso al tasso di interesse del 7,50% e gli altri due a quello dell'8%; quindi a tassi inferiori a quello dell'8,25% attualmente ricavabile per operazioni del genere;

2°). data la persistente morosità della mutuataria, i finanziamenti ad essa concessi hanno dato origine ad un complesso di lavoro per richiami, corrispondenza, carteggi ed atti legali, che ha determinato, ol-